



## Controllo fiscale, assenza fasce reperibilità



### CONSIGLIO DI STATO SEZIONE SECONDA

Sentenza del 12 novembre 2013

Un Sovrintendente della Polizia Penitenziaria, in servizio presso la casa circondariale di Vicenza, **rimasto assente per malattia per giorni dieci, è stato dichiarato assente al proprio domicilio durante la fascia di reperibilità in sede di controllo fiscale**. A seguito di contestazioni, il ricorrente ha sostenuto che nel momento in cui si presentava il medico fiscale, si trovava presso il domicilio indicato nell'istanza di aspettativa e precisamente nell'androne dello stabile ed in corrispondenza con la porta che accede al proprio appartamento, in conseguenza di un'avaria al citofono che avrebbe impedito l'accesso del medico. Non ritenendo sufficienti tali giustificazioni, il proprio Dirigente disponeva la decadenza dal trattamento economico previsto per tutta la durata della prognosi. Contro il predetto provvedimento, il ricorrente propose ricorso gerarchico che veniva respinto. Pertanto, il ricorrente proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che con parere del Consiglio di Stato del 16.10.2013, veniva accolto.

Numero 04540/2013 e data 12/11/2013



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 16 ottobre 2013

**NUMERO AFFARE 00003/2012**

**OGGETTO: Ministero della giustizia.**

**Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica** proposto dal signor \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (SR), residente a \_\_\_\_\_, per l'annullamento del provvedimento 5 maggio 2006, con il quale il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Veneto - Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige **non ha accolto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente contro il provvedimento di perdita del trattamento economico, per essere risultato assente a visita fiscale.**

### LA SEZIONE

Vista la relazione del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, prot. n. 289831/2006, vistata dal Ministro il 15 dicembre 2011, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;

visto il ricorso, proposto con atto del 11 luglio 2006;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo La Rosa.

Premesso

Il signor \_\_\_\_\_, Sovrintendente del Corpo della Polizia Penitenziaria, in servizio presso la casa circondariale di Vicenza, rimasto assente per malattia per giorni dieci, è stato dichiarato assente al proprio domicilio durante la fascia di reperibilità in sede di controllo fiscale, effettuato alle ore 11.39 del 15 settembre 2005.

A giustificazione dell'assenza, il ricorrente ha sostenuto che "nel momento in cui si presentava il medico fiscale mi trovavo presso il domicilio indicato nell'istanza di aspettativa e precisamente nell'androne dello stabile ed in corrispondenza con la porta che accede al mio appartamento".

Il dirigente della casa circondariale di Vicenza, ritenuto il ricorrente assente ingiustificato dal proprio domicilio durante l'accertamento fiscale, ai sensi dell'art. 5, comma 14, della legge 11 novembre 1983, n. 638, di conversione del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, ha conseguentemente disposto, con provvedimento del 27 febbraio 2006, la decadenza dal trattamento economico previsto per la durata di giorni dieci.

Contro predetto provvedimento il ricorrente ha proposto, il 27 marzo 2006, ricorso gerarchico al Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria per il Veneto - Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige l'Emilia Romagna, che lo ha respinto, con l'impugnato provvedimento del 5 maggio 2006.

A fondamento del ricorso in esame, il ricorrente, lamentando che l'Amministrazione non abbia considerato la propria giustificazione idonea ai fini della sottrazione alla sanzione della decadenza dal trattamento economico, sostiene lo stato di necessità che l'avrebbe determinato ad attendere la visita fiscale all'esterno della propria abitazione, nei pressi della porta della stessa, in conseguenza di un'avaria al citofono che avrebbe impedito l'accesso del medico.

A sostegno della propria giustificazione, il signor \_\_\_\_\_ ha prodotto una dichiarazione del tecnico che ha effettuato la riparazione del citofono.

L'Amministrazione si esprime per il rigetto del ricorso per l'infondatezza delle censure dedotte dal ricorrente.

Considerato:

**Il gravame è fondato**

Ritiene, al riguardo, la Sezione che, nel merito della questione, a fronte della disposizione di cui all'art. 5, comma 14, della legge 11 novembre 1983 n. 638 - "Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo" per la quale sussiste l'obbligo del dipendente di rendersi reperibile, nel quadro della necessaria collaborazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 2 marzo 2011, n. 1330), nel caso in specie, la motivazione del provvedimento impugnato non sia sufficiente a inficiare le giustificazioni addotte dal ricorrente in ordine alla propria effettiva presenza al controllo fiscale di cui trattasi e, in particolare, della propria diligenza per rendere possibile l'effettuazione di detto controllo così come previsto.

In disparte l'estensione del concetto di "domicilio", appare chiaro che, da un lato, il rapporto medico legale n. 2391 del 19 luglio 2005 riporta che il \_\_\_\_\_ era "assente all'indirizzo", d'altro lato, il ricorrente dichiara che era nell'androne dell'edificio, nei pressi della porta d'ingresso e, dunque, nelle condizioni di ricevere la visita e che quanto dichiarato non è stato contestato al ricorrente nell'impugnato provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico, che pure ha ritenuto tale giustificazione non valida ai fini giustificativi della mancata effettuazione della visita fiscale.

Considerate le descritte circostanze, dichiarate dal ricorrente e non negate in corso procedimentale, ritiene la Sezione che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto ben più adeguatamente motivare come il caso in specie configuri le condizioni per le quali si possa ritenere possibile la sanzione della decadenza dal diritto al trattamento di malattia per il mancato reperimento in occasione della prescritta visita di controllo.

Tanto basta perché il ricorso sia considerato fondato e venga accolto.

**P.Q.M.**

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, nei sensi descritti in motivazione.